

Allegato b



COMUNE DI
COMO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2022

SITUAZIONE AL 31.12.2021

(Ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017)

1. PREMESSA

Il TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro *razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del D.LGS. n. 175/2016.

Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione si assesta su criteri determinati ex lege.

Il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario. La Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la Deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività".

L'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo).

L'art. 4 comma 2 prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione.

In secondo luogo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, ossia la legittimità della partecipazione, l'art. 20 del TUSP prevede che, qualora l'amministrazione detenga partecipazioni, dirette o indirette, dovrà annualmente analizzare l'assetto complessivo delle proprie società ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, redigere un piano di riassetto. La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare.

Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino

partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, ai sensi del citato art. 20, da adottarsi anche ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITA' DEL MANTENIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali – vincolo di scopo (vedasi a tal proposito la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia – n. 77/2020).

L'attività svolta deve essere inquadrabile e riconducibile nelle seguenti categorie, definite ai sensi dell'art. 4 comma 2 come le sole che consentono il mantenimento della partecipazione - vincolo di attività - sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Restano ferme, quindi ammesse, le ulteriori ipotesi previste espressamente dal legislatore, nei successivi commi dell'art. 4, che possono considerarsi derogatorie ed eccezionali (Corte dei Conti Lombardia Deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019).

Tra le ipotesi derogatorie rientra la previsione del comma 3 dell'art. 4:

“Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio le amministrazioni pubbliche possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”

nonché del comma 7 del medesimo art. 4:

“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente rilevare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Il limite di un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La decisione di mantenere o meno una partecipazione deve essere valutata alla luce della convenienza, per l'ente, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico. Deve essere ponderata anche la qualità e la fruibilità del servizio da parte dell'utenza. Il “bene comune” è obiettivo primario.

L'interesse in capo alla partecipata di continuare la propria attività a favore del Comune non deve essere il motivo del mantenimento.

La Società partecipata può quindi essere considerata uno strumento per la gestione operativa dei servizi, orientata al perseguimento di adeguati livelli di efficacia, efficienza ed economicità della propria performance e della performance dell'ente, nel rispetto della missione pubblica.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Laddove, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni, occorre in primo luogo rilevare nel Piano di razionalizzazione tali condizioni e quindi predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del Testo Unico.

I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del Testo Unico devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'art. 20 comma 7 prevede che la mancata adozione degli atti comporta sanzione amministrativa, in capo al Sindaco, fatto salvo il danno rilevato in sede amministrativa o contabile. Inoltre comporta la perdita dei diritti di socio e la liquidazione della quota sociale.

Al fine quindi di descrivere ed eventualmente razionalizzare l'assetto complessivo delle partecipazioni dell'Ente, si redige il presente documento ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Tusp n. 175/2016.

4. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI COMO

Si riporta di seguito in forma sinottica l'insieme delle partecipazioni societarie del Comune di Como detenute alla data del 31.12.2021.



Per quanto riguarda la società ACSM AGAM SpA (ora ACINQUE Spa), quotata, si da' atto, nel quadro che segue, dell'esistenza della partecipazione stessa, solo **ai fini ricognitivi**, poiché la Corte dei Conti con la Deliberazione 19/SEZAUT/2017 ritiene di comprendere anche le società quotate nella sola "Ricognizione". Le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016), pertanto la medesima società e le sue controllate non saranno oggetto di esame finalizzato alla razionalizzazione.

La Società ACSM AGAM Spa, a seguito della decisione presa nell'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2022, ha cambiato la propria denominazione sociale, con decorrenza 1 ottobre 2022, divenendo "Acinque Spa,

Anche quest'anno si dà atto altresì del permanere della partecipazione nella Società del Politeama Srl – in liquidazione, con una percentuale pari al 81.63%.

Inoltre, dal 27 dicembre 2021 anche la Società Comodepur Scpa, a seguito della Revisione periodica dello scorso anno, di cui alla Deliberazione n. 46 del 24 novembre 2021, è stata posta in liquidazione pertanto si dà atto dell'esistenza ma non sarà oggetto di Revisione periodica. La percentuale di partecipazione è pari al 30,38%.

Le Società in controllo pubblico soggette a revisione periodica (Como Servizi Urbani Srl – Como Acqua Srl – Spt Holding Srl) hanno presentato il programma di valutazione del rischio aziendale, nella Relazione sul governo societario e non emergono situazioni di particolare squilibrio.

5. LE AZIENDE NON SOGGETTE A REVISIONE PERIODICA

ACSM AGAM SPA – DAL 1 OTTOBRE 2022 ACINQUE SPA

La società è una multi utility locale che opera nel settore dei servizi pubblici locali e svolge direttamente e/o indirettamente, attraverso le proprie controllate, le attività di distribuzione del gas naturale, captazione, adduzione potabilizzazione ed erogazione di acqua ad uso civile ed industriale, termovalorizzazione dei rifiuti, gestione di impianti di cogenerazione e di reti di teleriscaldamento, vendita di gas naturale ed energia elettrica, servizio energia.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 6 marzo 2018, si è proceduto all'approvazione del Progetto di Aggregazione societaria per la creazione di una multiutility del nord della Lombardia, da effettuarsi in diverse fasi.

La nuova società frutto dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese ha cominciato ad operare dall'1.7.2018.

A seguito di tale operazione di aggregazione societaria il Comune di Como alla data del 31.12.2021 detiene in ACSM AGAM SpA una partecipazione pari al 9,61% del capitale sociale. La società si configura come un player quotato, a maggioranza pubblica, supportato da un partner industriale – A2A Spa – di profilo nazionale. E' soggetta a vigilanza Consob.

La società ha corrisposto negli ultimi anni importi significativi a titolo di dividendi. Nell'esercizio 2022, con riferimento agli utili 2021, ha corrisposto al Comune la somma di euro 1.802.340,00.

L'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, definisce le "società quotate in borsa" ai fini del TUSP come "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati", così come "le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Secondo l'art. 26, comma 3, dello stesso Decreto, "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Considerato che ACSM AGAM Spa è quotata al mercato telematico azionario e il Comune ne detiene le azioni da data antecedente il 31 dicembre 2015, si deve concludere che il Comune di Como sia senz'altro legittimato al mantenimento della partecipazione.

Acsm Agam Spa, a sua volta, detiene partecipazioni come da tabella riportata. Le Aziende elencate costituiscono per il Comune di Como partecipate indirette.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO ACSM AGAM SPA (ORA ACINQUE SPA)
QUOTATA

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
LE RETI SPA	100
COMOCALOR SPA	51
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	100
SERENISSIMA GAS SPA	78.44
AEVV FARMACIE SRL ora ACINQUE Farmacie Srl	100
ACEL ENERGIE SRL ora ACINQUE Energia Srl	99.75
ACSM AGAM AMBIENTE SRL ora ACINQUE Ambiente Srl	100
AEVV IMPIANTI SRL ora ACINQUE Innovazione Srl	100
VARESE RISORSE SPA ora ACINQUE Tecnologie Spa	100

SOCIETA' DEL POLITEAMA SRL – IN LIQUIDAZIONE

Le quote di partecipazione di tale società sono state trasferite al Comune per effetto di un lascito a titolo di liberalità.

La società è proprietaria del compendio immobiliare costituito dal Teatro Politeama dismesso e si occupa della gestione dello stesso; sono stati infatti stipulati dei contratti di locazione di posti auto nel cortile retrostante il teatro per ottenere ricavi al fine di sostenere, almeno in parte, le spese ordinarie di gestione e recuperare il valore negativo del patrimonio netto registrato nel 2021.

Alla luce dei vincoli rappresentati dall'art. 20 del TUSP, nel Piano di Revisione straordinaria era stata decisa la liquidazione della partecipazione.

Nel 2018 è stato nominato il liquidatore incaricato di svolgere le relative attività. In data 19 marzo 2019 l'assemblea dei soci ha approvato il Programma di Liquidazione proposto dal liquidatore che prevede la vendita del bene in un unico lotto, il vincolo di mantenimento dell'attuale destinazione urbanistica del fabbricato ed il rispetto dei vincoli monumentali. La società ha pubblicato nel 2020 un avviso per il reclutamento di soggetti interessati a forme di partenariato e coprogettazione, per l'elaborazione di proposte progettuali relative al recupero funzionale e alla gestione del teatro. Nel febbraio 2022 è stata esperita un'asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare, ma la medesima è andata deserta. E' in corso la seconda asta, per la vendita, qualora la medesima si realizzi la società sarà estinta e il patrimonio distribuito pro quota tra i soci.

COMODEPUR SCPA – IN LIQUIDAZIONE

La società è partecipata dal Comune di Como e da altri soggetti pubblici e privati e ha gestito un impianto di depurazione delle acque reflue anche provenienti da uso industriale, in base ad una concessione rilasciata a suo tempo dal Comune di Como per il servizio di collettamento e depurazione degli scarichi civili e industriali.

In data 1 gennaio 2021 il Gestore del SII – Como Acqua Srl – è subentrata nelle attività svolte da Comodepur e a seguito di tale subentro il Comune non può più detenere la partecipazione. Il Presidente della Società, in sede di Assemblea per l'approvazione del

bilancio 2020, ha fatto rilevare che, a seguito del subentro nella gestione nonché del trasferimento del personale, risulterebbe conseguito l'oggetto sociale e ha invitato i soci ad assumere le opportune decisioni.

In data 17.12.2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della Società, nominando i liquidatori. Viene loro imposto, quale limite, che gli stessi devono esercitare le attività di liquidazione nel senso di preservare la disponibilità liquida del "fondo sostituzione impianti", astenendosi dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque distribuzione delle risorse anzidette.

ALTRI ENTI NON SOCIETARI

Esulano dall'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 gli enti non societari, ma, a seguito delle indicazioni in particolare della Corte dei Conti Lazio n. 47/2021/GEST si da' atto che nel Gruppo Amministrazione Pubblica al 31.12.2021, come definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 31 marzo 2022, rientrano altresì i seguenti Enti :

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana	Ente strumentale controllato
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese	Ente strumentale partecipato
3	Ente Parco Spina Verde	Ente strumentale partecipato
4	Fondazione Alessandro Volta	Ente strumentale partecipato
5	Fondazione Centro Studi Nicolò Rusca	Ente strumentale partecipato estinta nel corso del 2021
6	Fondazione Gabriele Castellini	Ente strumentale partecipato

L'Azienda Sociale Comasca e Lariana e L'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese rientrano anche nell'Area di Consolidamento, come da Bilancio Consolidato esercizio 2021, approvato dal Consiglio Comunale in data 30 settembre 2022, con Deliberazione n. 29.

Pur analizzando le attività degli Enti sopra elencati, e raffrontando la medesima con quella delle società possedute, non si verificano casi di svolgimento di attività analoghe o similari, e risulta quindi rispettato in tutti i casi quanto disposto alla lett. c) dell'art. 20 del .Lgs. 175/2016.

6. REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2020

Le valutazioni effettuate in tema di possibilità di detenzione della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, effettuata con deliberazione consiliare n. 46 del 24.11.2021 con riferimento al 31.12.2020 ha dato l'esito di seguito riportato:

PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE
COMO SERVIZI URBANI SRL	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	2,09	Mantenimento

VILLA ERBA SPA	7,312	Mantenimento
SPT HOLDING SPA	41,70	Mantenimento con l'obiettivo di razionalizzazione. Si conferma l'obiettivo relativo alla realizzazione dell'operazione di fusione del CPT S.P.A. (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding S.P.A. (fusione inversa)
COMODEPUR SCPA	30,38	Scioglimento e messa in liquidazione della Società, specificando che, essendo pendente un giudizio davanti al Tribunale di Como, il nominando liquidatore eserciti le attività di liquidazione nel senso di preservare la disponibilità liquida del "fondo sostituzione impianti", la cui spettanza, nel predetto giudizio, è controversa, astenendosi dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque liquidazione delle risorse anzidette. Solo qualora non sia possibile, per volontà degli altri soci, la liquidazione della società, il Comune avvierà il procedimento per il recesso dalla qualità di socio.
ASF AUTOLINEE SRL	50,95	Mantenimento con l'obiettivo di coordinamento con gli altri soci di SPT Holding per la determinazione di una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione ed efficientamento del servizio da adottare.

7. REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2021- ESITO ATTUALE

PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE
COMO SERVIZI URBANI SRL	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	2,09	Mantenimento
VILLA ERBA SPA	7,312	Mantenimento Sono in corso valutazioni di natura politica volte a rivedere l'eventuale decisione di mantenimento , al fine di meglio utilizzare lo strumento societario per il soddisfacimento di bisogni della collettività anche attraverso il miglioramento della redditività della stessa
SPT HOLDING SPA	41,70	Mantenimento con razionalizzazione. La razionalizzazione sarà attuata con l'operazione di fusione del CPT S.P.A. (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding S.P.A. (fusione inversa), nel corso del 2023
ASF AUTOLINEE SRL	50,95	Mantenimento in attesa dell'evoluzione circa l'affidamento del servizio mediante gara da parte dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese. Permane l'obiettivo di coordinamento con gli altri soci di SPT Holding per la determinazione di una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione ed efficientamento del servizio da adottare.

Nella relazione tecnica riportata alle pagine seguenti si riportano le motivazioni sulle quali si basano le decisioni assunte.

Relazione tecnica

Si analizzano nelle pagine seguenti le Società partecipate non quotate, attive, detenute dal Comune di Como e per ciascuna di esse si descrive l'attività svolta, si verificano i requisiti che ne consentono il mantenimento, si espongono le ragioni del mantenimento stesso o i provvedimenti di razionalizzazione da adottarsi.

L'analisi è indirizzata dal dettato, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, oltre che dalle motivazioni di convenienza relativa alla gestione dei servizi. Il triennio di riferimento utilizzato per verificare l'esistenza di perdite d'esercizio è composto dagli anni 2019-2021, i contributi in conto esercizio sono elencati se esplicitamente rappresentati alla voce A5 del Conto economico.

COMO SERVIZI URBANI SRL

Sotto il profilo giuridico Como Servizi Urbani Srl è una società in house interamente partecipata dall'Ente che detiene il 100% delle quote.

L'Ente ha proceduto all'iscrizione nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Attualmente la società si occupa di:

- mobilità e sosta: è il core business della società e consiste nella gestione degli autosili comunali e delle aree di sosta attrezzate con parcometri. Gestisce altresì un'area di sosta per i camper
- impianti sportivi: la società gestisce il Centro Sportivo di Casate (che comprende uno stadio del ghiaccio, una piscina coperta e una scoperta), il Centro Sportivo di Sagnino (che comprende due campi da calcetto e un campo da tennis), la piscina Sinigaglia
- aree portuali: la società gestisce gli ormeggi
- illuminazione votiva: la società gestisce gli impianti di illuminazione votiva nei nove cimiteri comunali.

I servizi sono gestiti sulla base di un accordo quadro, scadente nel 2025, e di singoli disciplinari economico-tecnici, con scadenze annuali, che definiscono le caratteristiche economiche e quali-quantitative dei servizi affidati nonché degli investimenti da effettuarsi.

L'attività della società è improntata alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, dei servizi affidati, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del TUSP.

L'Ente definisce indirizzi e obiettivi strategici e valuta la coerenza degli stessi con le azioni messe in campo dalla società in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto societario e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni adottato dall'Ente.

Di anno in anno la Giunta Comunale definisce gli obiettivi da perseguire nello svolgimento dei servizi affidati sia per quanto attiene le spese di funzionamento che per quanto riguarda gli investimenti approvando il relativo budget.

Con la deliberazione n. 66 del 15 aprile 2021 la Giunta Comunale ha approvato il Budget 2021-2022-2023 della società ed ha altresì approvato un piano degli investimenti. A seguito dell'emergenza sanitaria manifestatasi dal marzo 2020 e anche nel corso del 2021, ed alle conseguenti riduzioni di tutte le attività imprenditoriali, nonché a seguito di ordinanze sindacali volte ad eliminare temporaneamente il pagamento delle aree di sosta la società ha visto una contrazione dei corrispettivi incassati. Il budget prevedeva un versamento del corrispettivo per la gestione aree sosta di euro 2.500.000, in luogo dell'importo di 3.000.000,00 pattuiti negli esercizi precedenti.

In data 10 marzo 2022, con Deliberazione n. 45, la Giunta Comunale ha approvato il budget per il triennio 2022-2023-2024, definendo, per l'anno 2022, quale corrispettivi per la gestione aree della sosta la somma di euro 3.000.000,00, la somma di euro 100.000,00 per la gestione lampade votive e la somma di euro 1.150.000,00 per la gestione impianti sportivi, quest'ultima a debito del comune.

Con provvedimento n. 198 in data 23 maggio 2019, la Giunta Comunale ha formulato per la società quale obiettivo del triennio 2019/2021, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del TUSP, i seguenti indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento:

- a) perseguimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale cioè dell'equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l'attivo e il passivo;
- b) uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in linea con quanto fatto negli anni precedenti, in particolare quella del personale mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa, sia in termini di effetti economico/finanziari sul bilancio dell'Ente socio;
- c) riduzione, o eventualmente mantenimento, dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione; essendo le spese di funzionamento correlate ai ricavi della società, di conseguenza esse sono ridefinibili in base all'attività effettivamente svolta;
- d) attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi alle spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, alle spese per materiali di consumo, cancelleria, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni;
- e) contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati;
- f) realizzazione di economie di scala ad es. mediante raggruppamento delle procedure di acquisto di beni e servizi;
- g) per quanto attiene le spese relative al personale, divieto di assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;
- h) possibilità di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato in caso di necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, pur nel rispetto della preventiva verifica della sostenibilità economica di tali interventi e della normativa di riferimento in materia di assunzioni di personale per le società a controllo pubblico;

- i) per quanto attiene gli oneri contrattuali, l'eventuale distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, dovrà essere valutata ed effettuata sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi e di obiettivi assegnati raggiunti.

Per il 2022 gli indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento sono stati ridefiniti con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 3 febbraio 2022 e così declinati:

- indirizzi generali sul complesso delle spese di funzionamento:
 - a) perseguimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale cioè dell'equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l'attivo e il passivo;
 - b) uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in particolare quella del personale mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa;
 - c) attenzione al contenimento di alcune categoria di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi alle spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, alle spese per materiali di consumo, cancelleria, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni;
 - d) contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati;
 - e) per quanto attiene le spese relative al personale, divieto di assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali;
 - f) per quanto attiene gli oneri contrattuali, l'eventuale distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, dovrà essere valutata ed effettuata sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi e di obiettivi assegnati raggiunti;

- indirizzi specifici su alcune voci di spesa significative e rientranti nell'aggregato delle spese di funzionamento Srl:
 - g) per quanto riguarda affidamenti di incarichi e collaborazioni, attuare una procedura che preveda la pubblicazione di un avviso pubblico, salvo specifica motivazione;
 - h) per quanto riguarda le spese del personale, non adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività e non applicare incrementi retributivi non previsti o eccedenti i limiti previsti dal contratto collettivo applicato;
 - i) per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, fermo restando il ricorso al mercato elettronico, avvalersi, dove possibile, delle convenzioni Consip, e, qualora non siano applicabili tali convenzioni, richiedere, anche per importi inferiori alle soglie previste da leggi o regolamenti, più preventivi;
 - j) non concedere sponsorizzazioni se non per eventi sportivi che si tengono sul territorio comunale e, in via eccezionale, per eventi di particolare rilievo, di interesse strategico per la città e comunque non oltre gli importi previsti nel budget.

Sia nel Piano di Revisione straordinaria che nelle successive Revisioni Periodiche era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in quanto ritenuta strategica, e si ritiene in questa sede di confermare tale valutazione.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sopra elencati sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2,
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio;
- non necessitano ulteriori provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene di considerare ancora strategica la partecipazione nella società, che non necessita di provvedimenti di razionalizzazione e quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**.

Considerata inoltre la scadenza del 2025 relativa agli affidamenti in house, l'Amministrazione avvierà a breve un procedimento valutativo per decidere se mantenere o meno tale forma di gestione e se ridurre od implementare i servizi affidati.

COMO ACQUA SRL

Il Comune di Como partecipa alla società Como Acqua S.r.l., società interamente pubblica costituita dalla Provincia di Como, per la gestione del servizio idrico integrato qualificato come servizio pubblico a rilevanza economica, nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Como. Il Comune di Como vi ha aderito con provvedimento del Consiglio Comunale n. 93 del 16.10.2014.

La società d'ambito, costituita sulla base dei principi dell'in house providing e quindi con i requisiti del controllo analogo, beneficia dell'affidamento diretto del servizio da parte dell'organismo provinciale. Lo Statuto declina il controllo analogo in maniera conforme alla normativa sia comunitaria che nazionale. Si tratta della fattispecie di controllo analogo congiunto. E' istituita, ai fini dell'esercizio di tale controllo, apposita Commissione.

Il procedimento di incorporazione dei gestori del SII è stato perfezionato a dicembre 2018 per cui dal 1° gennaio 2019, con l'efficacia dell'atto di fusione per incorporazione e scissione societaria, Como Acqua è subentrata nella gestione del servizio idrico svolto dalle ex SOT e quindi è divenuta pienamente operativa dal punto di vista industriale.

Poiché l'efficacia dell suddetto atto di fusione/scissione si è avuta a partire dal 1° gennaio 2019, da tale data la quota di partecipazione dell'ente nella società Como Acqua Srl è passata dal 15,453% al 2,09%.

Tra le società coinvolte nella seconda fase del programma vi era anche la partecipata Comodepur Scpa in quanto gestore non salvaguardato. Il 1 gennaio 2021 infatti Como

Acqua Srl è subentrata nelle gestioni di Comodepur Scpa, relative al servizio depurazione e collettamento.

Inoltre nel 2021 è stato completato il processo di subentro nelle "gestioni in economia", che per il Comune di Como riguarda la rete fognaria.

Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione nella società Como Acqua Srl, in quanto strettamente legato all'attuazione del programma operativo per la gestione del SII che prevedeva la fusione per incorporazione in Como Acqua delle SOT Sud Seveso Spa e Alto Seveso Srl e il subentro per le restanti diverse gestioni. Nelle revisioni periodiche successive è stato confermato il mantenimento della partecipazione.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che Como Acqua rimane il gestore unico del SII e la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4. Le condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2; inoltre è da ricordare che la costituzione di questa società è avvenuta in attuazione della disciplina del riordino del Servizio Idrico Integrato in ambito provinciale, applicandosi quindi anche la deroga di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- essendo Como Acqua incaricata della gestione unica del SII in provincia di Como, non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente, ha ricevuto nel 2021 contributi in conto esercizio, contabilizzati tra gli altri ricavi e proventi del Conto Economico, per complessivi euro 20.517,00, riferiti a ristori da emergenza Covid;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio;
- non risultano agli atti provvedimenti di cui alla lett. f) dell'art. 20;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione, poiché la medesima è il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, destinato ad assorbire tutte le altre entità che operano in tale settore in ambito provinciale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la società assume un ruolo strategico nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per il territorio provinciale e non può, proprio per le finalità che persegue e le motivazioni che ne hanno determinato la costituzione, essere interessata da ipotesi di alienazione o razionalizzazione. Rientra altresì nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, in quanto l'attività e le modalità di esercizio sono stabilite dalla legge.

L'Ente ritiene pertanto di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO.**

VILLA ERBA SPA

Il Comune di Como, unitamente al Comune di Cernobbio ed altri enti è socio fondatore della società il cui oggetto sociale prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico – congressuale – espositivo, nonché la promozione ed organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale e della promozione turistica della provincia di Como.

Alla società, allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, è stato assegnato in concessione con scadenza, nel 2105, il compendio immobiliare denominato "Villa Erba" comprendente, oltre al centro fieristico di nuova costruzione, anche la dimora storica di proprietà dei soci enti pubblici: Comune di Como, Comune di Cernobbio, Camera di Commercio e Provincia di Como in ragione del 25% ciascuno.

La società si occupa direttamente, anche se non esclusivamente, del citato compendio immobiliare, assicurandone la cura, le manutenzioni e la valorizzazione, importanti attività cui gli enti proprietari non potrebbero provvedere in modo diretto, se non con un aggravio di costi sia in termini di spese per manutenzione ordinaria che di personale, direttamente a carico dei propri bilanci. La gestione e la cura del compendio, obiettivo oggettivamente irrinunciabile deve peraltro essere perseguita necessariamente con una gestione comune degli Enti proprietari. In altri termini, l'obiettivo può essere perseguito solo con un organismo in comune, quale appunto la Società.

In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27 settembre 2017, si è deciso il mantenimento della partecipazione anche ai sensi dell'art. 4 comma 7 del TUSP.

La società, tra il 2012 e il 2017, presentava perdite d'esercizio rilevanti, ma nello stesso documento si evidenziava la predisposizione di un business plan che prevedeva un sostanziale recupero dei margini di economicità della gestione. Negli esercizi 2018 e 2019 infatti la società ha rilevato utili d'esercizio, rispettivamente, di euro 251.884,00 e di euro 349.565,00, a dimostrazione della validità del business plan predisposto. Nel 2020 però, a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione dell'attività tipica di questa azienda, il bilancio ha chiuso con una perdita – portata a nuovo – di euro 1.140.749,00. Nel 2021 la società ha conseguito un utile di euro 1.644.387,00 destinato a parziale copertura delle perdite pregresse, ma *"certamente non coerente con i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica perché fortemente influenzato dai contributi ricevuti ex covid 19...Inoltre " Il risultato particolare del 2021 si può dire che si ragguagli ai potenziali utili degli esercizi 2020 e 2021 che furono stimati in oltre 500.000,00 euro al momento della presentazione del piano triennale..."*.

Occorre evidenziare come nei due anni precedenti la pandemia, quando i bilanci si sono chiusi con un utile, le strategie aziendali siano state indirizzate da un lato alla valorizzazione dell'immobile e dall'altro all'attività di promozione economica per le aziende del territorio.

Anche nei piani di revisione periodica successivi, alla luce di quanto sopra esposto, era previsto il mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta strategica.

Alla luce delle pronunce della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia – n. 160 del 17 aprile 2019 e n. 77 del 10 giugno 2020 sono scaturite ulteriori riflessioni.

Analizzando l'oggetto sociale di Villa Erba Spa si rileva che l'attività è diretta all'organizzazione, promozione e gestione di eventi fieristici, congressuali, espositivi, nonché alla gestione del centro fieristico, così da concorrere allo sviluppo economico e alla promozione turistica e ambientale dell'intera Provincia di Como.

L'attività legata ad eventi fieristici è certamente fondamentale ed indispensabile per lo sviluppo economico del territorio. Le attività congressuali e l'organizzazione di eventi sono indubbiamente essenziali, considerata la vocazione turistica della città di Como. La Società soddisfa sia la finalità istituzionale legata alla promozione del turismo e del commercio e attività economiche, nonché l'interesse generale sotteso a tali aspetti. Si riporta a conferma di ciò un passaggio della Sentenza della Corte di Giustizia europea, 10 maggio 2001, C-223/99:

“35. Infatti, l'organizzatore di manifestazioni di tal genere, riunendo in un medesimo luogo geografico produttori e commercianti, non agisce solamente nell'interesse particolare di questi ultimi, che beneficiano in tal modo di uno spazio di promozione per i loro prodotti e per le loro merci, bensì fornisce parimenti ai consumatori che frequentano tali manifestazioni un'informazione che consente ai medesimi di effettuare le proprie scelte in condizioni ottimali. L'impulso per gli scambi che ne deriva può essere ricondotto all'interesse generale”.

Nel corso del 2019 la società è stata ricapitalizzata, per un totale di euro 2.000.000,00, con l'obiettivo strategico di mantenere il posizionamento nel settore fieristico/congressuale a livello territoriale. A febbraio del 2022 si è pervenuti alla sottoscrizione di un accordo di programma per la riqualificazione del compendio, i cui lavori sono finanziati con l'aumento di capitale descritto, nel quale è riconosciuta come missione essenziale della Società l'esercizio di attività fieristica quale attività di promozione e sostegno dell'economia tessile che si caratterizza come eccellenza dell'industria territoriale. Tale Accordo di Programma è finalizzato a sostenere l'attività di Villa Erba Spa, esaltando il valore pubblico della struttura.

E' appurato quindi che l'attività di Villa Erba è coerente con i fini istituzionali dell'Ente e che, come già anticipato, essendo inoltre la Villa una proprietà comune, debba essere utilizzata, per la medesima una gestione comune, che ora è appunto la Società.

Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che attualmente Villa Erba è destinata ancor di più al soddisfacimento di un interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016), da intendersi come sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del proprio territorio, e, di conseguenza, diretta al raggiungimento di obiettivi strategici dell'Ente, legati anche al mantenimento del patrimonio del Comune (Villa).

Sarebbe comunque intenzione dell'Amministrazione Comunale rivedere il ruolo e gli obiettivi della Società, al fine di rendere la mission della medesima più aderente ai bisogni della cittadinanza.

Sono in corso valutazioni di natura politica volte a rivedere l'eventuale decisione di mantenimento, al fine di meglio utilizzare lo strumento societario per il soddisfacimento di bisogni della collettività anche attraverso il miglioramento della redditività della stessa, allo scopo di garantire in via indiretta un maggior vantaggio. A tale scopo a fine anno 2022 si è avviato un confronto con i rappresentanti degli organi sociali, per valutare le strade percorribili. Si deve in ogni caso ricordare che a fine gennaio 2022 si è pervenuti alla firma di un Accordo di programma per dare attuazione al progetto di riqualificazione e valorizzazione del compendio di Villa Erba. L'Accordo ha validità fino alla completa realizzazione di tutti gli interventi in esso previsti con collaudo degli stessi, e resterà efficace sin tanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni, quindi almeno fino al 2024.

Lo sviluppo economico e la promozione del territorio rimane comunque uno dei compiti essenziali della Società.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società, per i motivi sopra elencati, sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2, da intendersi come sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del proprio territorio;

- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri);
- la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente, ha ricevuto nel 2021 contributi in conto esercizio, per euro euro 2.785.492,35 complessivi, e compresi negli "altri ricavi" di cui alla lett. A5 del Conto economico, come risultanti dalla seguente tabella:

CONTRIB.DIGITALIZZAZIONE FIERE UNINONCAMERE	5.287,82 €
CONTRIBUTO SOSTEGNI	126.352,00 €
CONTRIBUTO SOSTEGNI BIS	126.352,00 €
CONTRIBUTO FONDO PERSO SIMEST PATRIMONIALIZZAZIONE QUARTIERI FIERISTICI	500.000,00 €
CREDITO IMPOSTA BONUS PUBBLICITA'	1.659,00 €
CONTRIBUTO SIMEST COPERTURA COSTI FISSI	673.933,40 €
CONTRIBUTO MIN.TURISMO SOGGETTI OPERATORI FIERE	645.440,29 €
REG.LOMBARDIA RILANCIO QUARTIERI FIERISTICI	64.151,50 €
CONTRIBUTO SU 2021 MIN.TURISMO SOGG.FIERE E CONGRESSI	98.630,34 €
CONTRIBUTO SU 2020 MIN.TURISMO SOGG.FIERE E CONGRESSI	477.922,00 €
CONTRIBUTO PEREQUATIVO AG.ENTRATE	65.764,00 €
TOTALE	2.785.492,35 €

- la società non ha riportato risultati negativi per quattro esercizi nel quinquennio e gestisce servizi di interesse generale;
- non risultano agli atti provvedimenti di cui alla lett. f) dell'art. 20;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, e considerato che l'analisi dell'oggetto sociale fa emergere senza dubbio la presenza e l'attualità dell'interesse generale che la partecipazione dell'ente nella società Villa Erba SpA consente di perseguire, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016, **fermo restando che** sono in corso valutazioni di natura politica **volte a rivedere l'eventuale decisione di mantenimento**, al fine di meglio utilizzare lo strumento societario per il soddisfacimento di bisogni della collettività anche attraverso il miglioramento della redditività della stessa

SPT HOLDING SPA

La Società svolge una doppia funzione: da un lato è proprietaria degli impianti e dotazioni patrimoniali essenziali per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, beni che deve mettere a disposizione del gestore del TPL, dall'altro lato è proprietaria di una quota di partecipazione (maggioritaria) nella società ASF Autolinee Srl che è soggetto gestore del TPL.

Nel corso del 2019 la quota di possesso è passata dal 36,60% al 41,70% per effetto del recesso da parte del socio Provincia di Lecco.

La società gestisce inoltre parcheggi in parte su un immobile di proprietà e in parte su immobile in concessione dal Comune di Como.

L'attività prevalente, rilevabile dal codice Ateco, è locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ma l'oggetto sociale è legato alla costruzione e manutenzione di impianti o strumentazione legata al trasporto pubblico o al trasporto "Turistico", oltre che alla realizzazione e gestione di parcheggi.

Il settore del trasporto pubblico locale è stato riorganizzato dal punto di vista legislativo con l'istituzione di Agenzie della Mobilità con competenze territoriali sovra-provinciali alle quali è stato demandato il compito della programmazione dei servizi, mediante la definizione di piani di trasporto dei bacini e la gestione dei bandi e delle procedure di gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale.

Nel corso del 2016 è stata costituita l'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese che, a decorrere dall' 1.7.2016, è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati. Attualmente quindi tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale.

Nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, l'Ente aveva ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione, con l'obiettivo di realizzare, così come deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 46 del 16.7.2018, l'operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti SpA (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding SpA.

La realizzazione di tale operazione consentirebbe di razionalizzare il patrimonio delle due aziende, con la possibilità di eseguire iniziative a valenza turistica, nonché di ridurre i costi di gestione.

Poiché anche i soci di CPT Spa hanno approvato in data 22 luglio 2020 la delibera di indirizzo per la fusione in SPT Holding, è stato avviato un percorso tra le due società interessate volto alla predisposizione del progetto di fusione.

Le due società dovranno condividere ora un progetto di fusione, per tramite delle assemblee dei soci. In data 7 ottobre 2020 e 30 ottobre 2020 si sono svolti incontri congiunti tra i CDA di SPT e CPT per l'individuazione di un percorso da intraprendere nel processo di fusione inversa. Nel corso di un incontro congiunto tra i CDA delle due Società, tenutosi in data 14 aprile 2021 si è ipotizzato di affidare tramite gara ad evidenza pubblica l'incarico di Advisor. E' stato pubblicato apposito bando dall'Amministrazione Provinciale. Nel settembre 2021 le due società hanno provveduto alla stipulazione del contratto con un advisor che ha presentato un cronoprogramma, dal quale si ipotizza che il percorso di fusione si concluda all'inizio del 2023. In data 22.3.2022 il Cda di Spt Holding, congiuntamente con il socio CPT, ha affidato l'incarico per la stesura delle valutazioni tecnico patrimoniali delle due aziende e in data 11.4.2022 il Tribunale di Como ha designato l'esperto per la redazione della relazione degli esperti prevista dal Codice civile, art. 2501sexies.

E' stata predisposta una bozza di Statuto e di Patti Parasociali che richiedono però i dovuti approfondimenti, con il coinvolgimento di tutte le parti in causa. E' stato predisposto altresì il progetto di fusione. Alla data odierna tutta la documentazione necessaria è in fasi di completamento.

La fusione consentirebbe di mantenere la partecipazione in Spt Holding Spa, con una ottimizzazione dei costi.

Con riferimento al TUSPP, dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2 lett. d);
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente, non ha ricevuto nel 2021 contributi in conto esercizio,;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio e ha distribuito all'ente dividendi;
- la fusione con il Consorzio Pubblico Trasporti Spa porterà ad un contenimento dei costi di gestione;
- a seguito della disciplina di riordino del trasporto pubblico locale è in corso un procedimento di fusione tra Spt Holding e CPT Spa, che porterà ad una redistribuzione dei ruoli delle aziende del gruppo.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO con razionalizzazione**, con l'obiettivo di **attuare nel 2023 l'operazione di fusione** del Consorzio Pubblico Trasporti SpA in SPT Holding SpA come da decisione assunta dal Consiglio Comunale.

ASF AUTOLINEE SRL

La società è detenuta per il 50,95% da SPT Holding Spa (direttamente partecipata dal Comune di Como), per il 49% da Omnibus Partecipazioni Srl e per lo 0,05% da Ferrovienord Spa.

La Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri a Como e Provincia dal 1° luglio 2005, a seguito di gara. La scadenza contrattuale inizialmente fissata al 30 giugno 2012 è stata ripetutamente prorogata sulla base di provvedimenti legislativi regionali, nell'ottica di una revisione dell'intero sistema del TPL che prevede la creazione di Agenzie della Mobilità a livello di bacino sovra-provinciale alle quali è demandato il compito della programmazione dei servizi e lo svolgimento delle gare per il TPL.

Nel corso del 2016 è stata costituita l'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese che, a decorrere dall' 1.7.2016, è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati. Attualmente quindi tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale. L'Agenzia si occuperà delle procedure di gara.

A tal proposito si precisa inoltre che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la Regione Lombardia ha stabilito che l'avvio delle procedure di gara potrà essere posticipato per un massimo di 24 mesi dal termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 marzo 2022). L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha prorogato il contratto di concessione del servizio ad ASF AUTOLINEE Srl sino al 31.12.2023. Pertanto, al momento, si può ipotizzare che la data del subentro del nuovo gestore non avvenga prima del 2024.

Nel Piano di Revisione straordinaria la società in questione, ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D.lgs. 175/2016, non era stata considerata partecipazione indiretta.

Successivamente, a seguito delle precisazioni contenute nelle "Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche", condivise dalla Corte dei Conti, la società in questione è stata invece ritenuta partecipata indiretta del Comune di Como, in quanto controllata da una società in controllo pubblico (Spt Holding). Si ritiene pertanto di analizzare la situazione della partecipata e valutare i criteri che ne consentono il mantenimento. Inoltre la Corte dei Conti, sez. riunite in sede di controllo, con Deliberazione n. 11/SSRRCC/QMIG/19, in tema di inclusione nella ricognizione ex art. 20 delle partecipazioni indirette, ha precisato che occorre far riferimento alla definizione di cui all'art. 2 lett. g) del TUSP, secondo cui è partecipazione indiretta la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione. Ne deriva che ASF Autolinee Srl rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del TUSP.

La società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente e ha ricevuto contributi in conto esercizio nel 2021 per euro 7.077.757,00, come descritti in tabella, iscritti tra gli "altri ricavi" di cui alla lett. A5 del Conto economico. La società inoltre non ha riportato risultati negativi nel quinquennio.

compensazione per mancati ricavi 2020	5.729.244,00
ripiano costi della linea Como Chiasso	32.000,00
anticipazione mancati ricavi	316.513,00
rilascio fondi accantonati per rischi	1.000.000,00
totale	7.077.757,00

Sia dal punto di vista dell'interesse generale sia dal punto di vista degli indicatori gestionali ed economico/organizzativi, alla luce di quanto indicato dalle sopraccitate Linee Guida, è stato ritenuto legittimo il mantenimento, con l'obiettivo di coordinarsi con gli altri soci di SPT Holding per determinare una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione e di efficientamento del servizio da adottare.

Ciò considerato, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO** della partecipazione indiretta, in attesa dell'evoluzione circa l'affidamento del servizio mediante gara da parte dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

Como

Il Dirigente Servizio Rapporti con le Partecipate
Dott. Raffaele Buononato

L'Assessore
Dott. Monica Doria